

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1979

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/538/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata dalle direttive 76/837/CEE⁽²⁾ e 77/390/CEE⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo lussemburghese ha notificato le seguenti disposizioni:

- legge del 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura;
- regolamento granducale recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l'ammodernamento dell'agricoltura;
- regolamento granducale che fissa, per il 1979, il reddito da lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito;
- regolamento ministeriale che precisa le modalità di calcolo dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole;
- legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato;
- regolamento granducale del 29 dicembre 1977 recante maggiorazione dell'importo del premio per cessazione d'attività previsto all'articolo 20 della legge 10 maggio 1974 recante provvidenze per la riconversione economica e sociale nell'agricoltura, nel commercio e nell'artigianato;

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione decide, in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative comunicate con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE;

considerando che la legge 30 novembre 1978, il regolamento granducale recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 e il regolamento granducale che fissa, per il 1979, il reddito da lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il regolamento ministeriale che precisa le modalità di calcolo dell'indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole corrisponde alle finalità e alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanentemente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative citate nei considerando, relative all'attuazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della diret-

tiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/
CEE.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1979.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della
presente decisione.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
